

Civile Sent. Sez. 5 Num. 11744 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: LUME FEDERICO
Data pubblicazione: 29/04/2026

Ritenuta royalties -
Convenzione doppia imposizione Italia
Lussemburgo -
Beneficiario effettivo

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13307/2017 R.G. proposto da:

HARPERCOLLINS ITALIA S.P.A., già Harlequin Mondadori s.p.a., in
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria
Faienza e Francesco Mattarelli;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*;

- intimata -

e nei confronti di

FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST S.P.A., HARLEQUIN
ITALIA S.P.A., ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A

- intimati -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6019/2016 depositata in data 18/11/2016;
udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 9/04/2026 dal consigliere dott. Federico Lume;
udito il sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro;
udito l'avv. Francesco Mattarelli per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva in questa sede, la causa ha oggetto la ripresa, per l'anno di imposta 2008, delle ritenute non operate nella corretta misura dalla Harlequin Mondadori s.p.a. (oggi HarperCollins s.p.a.) sulle *royalties* versate a Harlequin Enterprises II BV sarl, società con sede in Lussemburgo, in conseguenza di un contratto di licenza.

L'Agenzia delle entrate riteneva non applicabile l'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Lussemburgo in quanto la società lussemburghese non risultava essere l'effettiva beneficiaria di tali pagamenti e pertanto riteneva che le ritenute dovessero essere effettuate nella misura piena del 30 per cento di cui all'art. 25, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e non nella misura convenzionale del 10 per cento.

Poiché la società aveva optato per il regime di trasparenza, 115 t.u.i.r., furono emessi avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci (Harlequin Italia s.p.a. e Mondadori s.p.a.) nonché, operando quest'ultima in regime di consolidato, verso la consolidante Fininvest s.p.a.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso in relazione a tale ripresa.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l'appello. In particolare evidenziava che *«l'appello è infondato perché ai pagamenti effettuati a titolo di royalties dalla Harlequin Mondadori S.p.A. in favore della*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

società Harlequin Enterprices II BV/Sarl, con sede in Lussemburgo, non è applicabile l'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Lussemburgo bensì il regime ordinario del 30% sul 75% perché la società lussemburghese non risulta essere l'effettiva beneficiaria di tali pagamenti come si evince dallo schema di bilancio dalla stessa redatto. Inoltre dal contratto di licenza stipulato tra Harloquin Mondatori S.p.A. e Harlequin Enterprices II BV/Sarl e quello stipulato tra quest'ultima e la Harlequin Books S.A. risulta che le royalties venivano dalla società lussemburghese girate ad una società franchisor non meglio individuata e che la Harlequin Mondatori S.p.A., pur avendone l'onere, non ne ha finora svelato l'identità fornendo prova documentale in tal senso. La società lussemburghese, contrariamente a quanto affermato dalla società contribuente, non è altro che una intermediaria non risultando avere poteri dispositivi di carattere discrezionale sui diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche letterarie. Lo stesso dicasi per la società svizzera, qualora erroneamente si ritenesse essere la franchisor».

4. Contro tale decisione la HarperCollins Italia s.p.a. ha proposto ricorso affidato a otto motivi. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate nonché a Finanziaria di Investimento Fininvest s.p.a., a Harlequin Italia s.p.a. e ad Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.

L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 9/04/2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite in udienza, chiedendo pronunciarsi l'accoglimento del terzo, quarto e ottavo motivo, con rigetto dei primi due e assorbimento dei restanti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione preliminare costituita dalla mancata allegazione di un atto richiamato nella motivazione dell'accertamento impugnato, cioè il bilancio della Harlequin Enterprises II BV/sarl.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce omessa motivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., in relazione alla richiesta volta ad ottenere l'annullamento dell'accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, allegando la sua necessità per comprendere le ragioni della ripresa.

1.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Deve escludersi il vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR comunque deciso il merito della causa, e quindi implicitamente risolto la questione preliminare di merito, costituita dalla nullità dell'avviso per vizio di motivazione.

Appare invece fondato il secondo motivo, avendo la CTR del tutto omissivo di motivare sulle ragioni del rigetto di tale specifica doglianza, né, trattandosi di questione di fatto, appare possibile la decisione in tale sede.

2. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente in ordine alla (negata) qualificazione di beneficiaria effettiva in capo alla Harlequin Enterprises BV.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Lussemburgo, ratificata dalla legge 14 agosto 1982, n. 747, per aver la sentenza deciso sulla base

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della sola apodittica valutazione circa i poteri di sfruttamento dei diritti da cui originavano le *royalties*, in quanto tali canoni erano accreditati su un conto corrente della società lussemburghese, erano tassati, e il reddito produceva un margine tassato superiore al 7 per cento, incompatibile con una attività fittizia, né era possibile configurare un abuso, poiché, se il Franchisor cui erano riversati i diritti era la società Harlequin Books SA avrebbe trovato applicazione la Convenzione contro la doppia imposizione Italia Svizzera, ancora più favorevole alla società.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il giudice fondato la pronuncia sulla mancata prova di un fatto invece già pacifico in causa e deponente nel senso opposto a quello assunto alla base della decisione, costituito dalla qualifica di franchisor della società svizzera.

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. per aver il giudice onerato la società contribuente della prova circa la individuazione del beneficiario effettivo diverso da quello dichiarato o comunque già pacifico in causa.

2.1. I motivi dal terzo al sesto vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei seguenti termini.

Si controverte, nella specie, dell'applicabilità dell'art. 12 della Convenzione firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge n. 747 del 14 agosto 1982, in vigore dal 4 febbraio 1983, che così dispone:

«1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di detto

Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l'onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione, o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione».

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di beneficiario effettivo, ben compendiata da Cass. n. 32840/2018, «in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi internazionale, del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale, in forza del quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria dei benefici convenzionali o un fenomeno di non imposizione».

Il concetto, seppure per la differente fattispecie di interessi ma ugualmente applicabile in materia di royalties, è stato ulteriormente specificato da Cass. n. 6005/2023 (e dalle numerose sentenze emesse all'esito della medesima udienza per fattispecie analoghe) la quale ha statuito che «In tema di esenzione degli interessi e di altri flussi reddituali dall'imposta ex art. 26-*quater* del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere della società contribuente provare la propria qualità di beneficiario effettivo degli stessi, superando a tal fine tre test, autonomi e disgiunti, che, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici":

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

i) il “*substantive business activity test*”, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; ii) il “*dominion test*”, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimmetterli ad un soggetto terzo; iii) il “*business purpose test*”, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell’operazione di finanziamento o se sia mera “*conduit company*” (o “*société relais*”), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale».

Questa Corte (Cass. n. 16459/2025, in tema di IRD ma i criteri non sono diversi) ha poi evidenziato che il primo test mira a verificare se la società interposta sia o meno una costruzione artificiosa in quanto, per i principi generali del diritto dell’Unione europea, gli Stati membri non possono avvalersi in maniera fraudolenta e abusiva delle norme di diritto eurounitario. Il *dominion test* è il centro dell’indagine e, prescindendo da costruzioni artificiali, punta al cuore del significato economico della specifica operazione (*substantial economic effect*) indagata, atteso che, in ipotesi, la stessa società ben può essere beneficiario effettivo riguardo i flussi finanziari provenienti da alcune operazioni del gruppo e non esserlo invece rispetto ad altre. Con esso si valuta la capacità della società di disporre liberamente degli interessi percepiti, se cioè essa ne sia o meno il beneficiario effettivo. Il “dominio” degli interessi ricevuti si ha quando la percipiente ne può disporre liberamente e non è tenuta a rimettere il flusso reddituale ad un terzo (che può essere anche una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale). L’obbligazione restitutoria può risultare da un contratto o può essere desunta da elementi fattuali, quali, a titolo di esempio: il ristretto arco di tempo tra la ricezione degli interessi e il pagamento della rata del finanziamento ricevuto; la regolarità dei trasferimenti alla controllante; l’esiguità del margine di guadagno sugli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interessi ricevuti; l'identità del management della società interposta e di quella destinataria finale del flusso reddituale; la circostanza che la società interposta non abbia deliberato il finanziamento, che non ne sopporti il rischio, o, ancora, che non possa rinunciare alle somme prestate (in termini, anche Cass. nn. 32840/2018, 32842/2018, in materia di *royalties*; Cass. n. 26920/2022, in materia di dividendi).

I suddetti principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (tra le più recenti, Cass. 23628/2024; Cass. n. 26640/2024; Cass. n. 26681/2024; Cass. n. 26923/2024, queste ultime tre proprio in relazione al pagamento di *royalties* ai sensi della Convenzione tra Italia e Lussemburgo).

Questa Corte (sia nella citata Cass. n. 6005/2023 sia nell'ultima decisione evidenziata) ha anche precisato che spetta quindi alla società contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697 c.c.), dimostrare di essere il "beneficiario effettivo", sul piano sostanziale e non meramente formale (in termini, Cass. n. 17746/2021); invece, in caso di superamento del primo step di verifica, in ossequio alla regola generale sull'onere della prova, all'Amministrazione spetterà dimostrare l'abuso del diritto e la sussistenza di una costruzione artificiosa.

2.2. Ciò premesso, si osserva che la motivazione posta a fondamento del capo della decisione impugnato, sopra trascritta, benché graficamente presente, non appare rispettosa dei principi elaborati da questa Corte in tema di minimo motivazionale (Cass. Sez. U. n. 8053/2014) e non consente di comprendere la effettiva *ratio decidendi* in quanto la CTR: a) ha reso delle affermazioni generiche e apodittiche; b) pur avendo evidenziato che la propria decisione si fonda sullo schema di bilancio della società lussemburghese e sui due contratti di licenza stipulati tra H.M. s.p.a. e H.[...] s.a.r.l. e tra quest'ultima e H.B. s.a., non ne indica il contenuto e non procede alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

loro disamina logica e giuridica; c) non sembra tener conto che la società aveva indicato quale Franchisor la società svizzera Harlequin Books SA per cui, se anche quest'ultima fosse stata il beneficiario effettivo, ne sarebbe derivata l'applicazione della più favorevole Convenzione italo-svizzera, il che privava di utilità pratica l'operazione contestata.

Non appare, pertanto, possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento della CTR e sulla correttezza delle conclusioni cui è pervenuta né pare che essa abbia tenuto conto precisamente del criterio di riparto degli oneri probatori sopra delineato e degli elementi rilevanti ai fini dei tre predetti test.

Vanno pertanto accolti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso, nei termini indicati.

3. Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio con riguardo alla identità del Franchisor e alla sua qualità di beneficiario effettivo.

3.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.

4. Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce omessa motivazione della sentenza in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. con riguardo al rigetto delle plurime domande volte all'annullamento delle sanzioni irrogate contestualmente al tributo laddove la CTR ha dato contezza della sola rideterminazione delle sanzioni in conseguenza dello *jus superveniens*.

4.1. Il motivo, formulato in soli termini di omessa motivazione, è assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.

5. Concludendo, i motivi di ricorso, ad eccezione del primo, da respingere, del settimo e dell'ottavo, da ritenere assorbiti, vanno accolti nei termini indicati in motivazione, con conseguente cassazione

della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto motivo di ricorso nei termini indicati, assorbiti il settimo e l'ottavo e rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2026.

Il Consigliere est.
Federico Lume

Il Presidente
Lucio Napolitano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale